REGOLAMENTO (CEE) N. 2857/90 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1990

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento destinate alla trasformazione nell'ambito di un programma di aiuto organizzato da uno Stato membro e recante abrogazione del regolamento (CEE) n° 731/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'organismo di intervento francese detiene scorte di carni bovine non disossate ; che alla luce delle elevate spese di magazzinaggio è opportuno evitare l'ulteriore permanenza in magazzine di tali carni ; che il governo francese ha organizzato un programma di aiuto alimentare in cui si prevede l'esportazione di prodotti trasformati verso alcuni paesi terzi ; che è opportuno porre in vendita alcuni quantitativi di dette carni di intervento ai fini della loro trasformazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 [4], i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo ; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita ;

considerando che la vendita deve essere effettuata a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 [6], e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 [8], fatte salve le disposizioni derogative particolari previste dal presente regolamento ;

considerando che ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi di intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nell'ambito di un programma nazionale di aiuto alimentare l'organismo d'intervento francese è autorizzato a vendere, ai prezzi indicati nell'allegato, 500 t di quarti anteriori destinati alla trasformazione.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, la vendita è effettuata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2173/79 e (CEE) n. 2182/77.

3. Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.

Articolo 2

1. Sono valide solo le domande di acquisto presentate dalle competenti autorità francesi.

2. Le domande di acquisto non contengono l'indicazione del magazzino o dei magazzini dove si trovano le carni.

3. Non si procede alla costituzione delle cauzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 e dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

4. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 possono incaricare uno o più mandatari della trasformazione delle carni d'intervento in determinati prodotti e dell'esportazione di questi prodotti.

5. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti trasformati possano essere identificati in qualsiasi momento come parte di un programma di aiuto alimentare.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
[3] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.
[4] GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.
[5] GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.
[6] GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
[7] GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.
[8] GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

6. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che tutte le carni acquistate a norma del presente articolo siano trasformate nei prodotti specificati e successivamente esportate in quanto aiuto alimentare entro 180 giorni dalla conclusione del contratto con l'organismo d'intervento.

Inoltre, nella misura del possibile, le competenti autorità di cui al paragrafo 1 si adoperano per ottenere la garanzia che i prodotti trasformati saranno consumati nel paese di destinazione, come previsto nel programma di aiuto alimentare.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 731/88 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ecus por 100 kg
Salgspris i ECU/100 kg af produkterne
Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
Τιμή πωλήσεως σε Ecu ανά 100 kg προϊόντων
Selling price in ecus per 100 kg of product
Prix de vente en écus par 100 kilogrammes de produit
Prezzi di vendita in ecu per 100 kg di prodotti
Verkoopprijzen in ecu per 100 kg produkt
Preço de venda expresso em ecus por 100 kg

FRANCE

— *Quartiers avant, provenant de:*
catégorie A/C, classe U, R ou O 70,0

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

FRANCE: OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
(tél.: 45 38 84 00, télex: 26 06 43)
